

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO I SERVIZI  
PER L'INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI MEDIANTE ASSEGNAZIONE  
ALLE FAMIGLIE DEL BUONO SERVIZIO COMUNALE**

In data,

**Tra:**

Il Comune di Scandicci, rappresentato da ....., nato a ..... (..) il ....., domiciliato per la sua carica presso il Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza, C.F. – P.IVA 00975370487, il quale interviene al presente atto, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Socio Educativi, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta e non altrimenti, giusto il disposto dell'art. 67 dello Statuto Comunale;

e

(denominazione ente, di seguito indicata come "soggetto gestore"), con sede in ....., via ..... n. .... – P. IVA ....., rappresentato dal legale rappresentante sig. ...., nato a ..... il .19...., residente in ..... via ..... n. ....

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Scandicci e (denominazione ente gestore) relativamente al servizio per l'infanzia denominato "....." accreditato (non applicato nel caso del nido domiciliare) a norma della L.R.T. 26.7.2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione.

L'attività del servizio accreditata si configura come (indicare tipologia servizio educativo) per i bambini da .... a 36 mesi.

E' un servizio che funziona da (indicare mesi di apertura), dal (indicare giorni settimanali di apertura), dalle ore (indicare orario di apertura del servizio).

Si conviene di riservare per l'anno educativo ..... n. .... posti ai bambini presenti nella graduatoria comunale per l'ammissione ai nidi d'infanzia e oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano a collaborare fattivamente per il corretto svolgimento delle attività. A tal fine il gestore si impegna a comunicare, prima dell'inizio del servizio le modalità organizzative e la programmazione delle varie attività previste per l'anno educativo al Responsabile dell'Ufficio Servizi vigente del settore.

I posti di cui alla presente convenzione sono riservati esclusivamente ai bambini residenti nel Comune di Scandicci presenti nelle liste di attesa comunali, qualora i genitori esprimano l'opzione per il servizio oggetto della presente convenzione. Nel caso che i posti riservati non siano assegnati entro il 31 dicembre dell'anno in corso la riserva di posti si intende risolta e il soggetto

gestore può autonomamente assegnare tali posti. Resta inteso che per tali posti non verrà corrisposto nessun contributo da parte del Comune di Scandicci.

Il gestore del servizio provvede direttamente ad espletare tutte le procedure di ammissione degli utenti al servizio e a riscuotere le quote a carico delle famiglie.

## **Articolo 2**

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, il soggetto gestore si avvale di personale in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T. 26.7.2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto gestore nomina quale referente - responsabile delle attività indicate nella presente Convenzione il sig./la sig.ra .....

Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

## **Articolo 3**

Per lo svolgimento delle attività del servizio oggetto della presente Convenzione, il Comune di Scandicci provvede all'erogazione alle famiglie dei bambini frequentanti di un contributo annuo diviso in tre tranchè.

## **Articolo 4**

Il Comune di Scandicci si riserva in ogni caso la facoltà di verificare direttamente, attraverso proprio personale, le attività in svolgimento, anche sotto il profilo della qualità.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate al gestore del servizio per scritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché lo stesso adotti i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente Convenzione, o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune di Scandicci ha facoltà di recedere in ogni momento dalla Convenzione dandone comunicazione scritta al gestore.

## **Articolo 5**

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, il gestore del servizio mette a disposizione l'immobile e le attrezzature, in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e in possesso delle necessarie autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività.

L'immobile deve essere situato nell'ambito del territorio comunale e opportunamente adeguato, attrezzato e arredato in maniera confacente allo svolgimento del servizio.

Il trasferimento del servizio ad altra sede dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 6**

Il gestore assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

## **Articolo 7**

Il gestore si assume, nei confronti dei bambini inseriti nell'ambito della presente convenzione, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato anche omissivo delle persone dalla stessa assegnate per lo svolgimento delle funzioni educative ed in generale per il regolare svolgimento del servizio e si deve pertanto munire di apposita assicurazione nei confronti degli utenti frequentanti la struttura.

## **Articolo 8**

Il gestore garantisce la tempestiva comunicazione al Comune di Scandicci di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di professionisti o volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni in oggetto della Convenzione;
- nominativo del referente – responsabile di cui al precedente art. 2.

#### **Articolo 9**

Il gestore si impegna a tenere conto in modo idoneo e verificabile dei diversi valori culturali di bambini appartenenti a differenti etnie, anche in riferimento alle scelte alimentari.

#### **Articolo 10**

Il gestore del servizio garantisce la partecipazione delle famiglie al servizio secondo quanto disposto dal DPGR Toscana 8.8.2003, n. 47/R e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 11**

Il servizio si dichiara disponibile all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità del servizio, nell'ambito del sistema di valutazione e controllo della qualità degli asili nido ai sensi della L.R.T. 26.7.2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 12**

La presente Convenzione ha validità per il presente anno educativo e potrà essere successivamente ed espressamente rinnovata previa verifica dei risultati e dei motivi di convenienza ed opportunità.

#### **Articolo 13**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le conseguenti spese saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente

Il Legale rappresentante  
del servizio accreditato

.....

.....